

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2465 del 08/05/2026
Oggetto	OGGETTO: DPR 59/2013 E SMI: ADOZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO/IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PARMA STRADA ARGINI 97 RICHIESTA DALL'IMPRESA SAES RIAL VACUUM SRL PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE, LAVORAZIONE, RIPARAZIONE DI IMPIANTI E PRODOTTI PER IL VUOTO E L'ULTRA ALTO VUOTO E CRIOGENIA; PRATICA SINADOC 2026-4354 - PRATICA SUAP 375/2026
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2642 del 08/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Responsabile adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente diventato a far data dal 01/03/2026 Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR) - spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

PREMESSO che:

la Ditta Saes Rial Vacuum Srl risulta autorizzata con Provvedimento conclusivo del SUAP di Parma Prot. 153960 del 08/08/2022 (che recepisce la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB- 2022-2941 del 09/06/2022) per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP del Comune di Parma in data 22/01/2026 e acquisita da ARPAE SAC (ora SAE PR) con PG.2026/13107 del 23/01/2026 – pratica Sinadoc 2026-4354 - pratica SUAP 375/2026 dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa Saes Rial Vacuum Srl (PIVA 02781830340), con sede legale nel Comune di Parma in Strada Argini 97 per la modifica dell' Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "produzione, lavorazione, riparazione di impianti e prodotti per il vuoto e l'ultra alto vuoto e criogenia, svolta presso l'impianto ubicato in Strada Argini 97, Comune di Parma con la quale la Ditta richiede la modifica con inserimento del seguente titolo abilitativo settoriale:

- Autorizzazione allo scarico acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (articoli 124 e 125);

e il proseguimento senza modifiche dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a VIA

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

-a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con nota PG.2026/18162 del 29/01/2026, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita poi con PG.2026/52435 del 20/03/2026 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;

- ARPAE SAE PR, con nota PG.2026/54166 del 24/03/2026 indiceva la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013,

- la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell'ambito della stessa, i seguenti

atti/determinazioni di assenso:

-Parere per la matrice scarichi idrici dell'ente gestore i RETI SPA acquisito in data 21/04/2026 con prot. PG 2026/72450 depositato agli atti;

- Parere per la matrice scarichi idrici del Comune di Parma acquisito in data 23/04/2026 con prot. PG 2026/74797 depositato agli atti;

CONSIDERATO inoltre che per le ACQUE METEORICHE la ditta ha dichiarato che: *"...nelle aree esterne scoperte e sui piazzali dell'azienda non vengono effettuate lavorazioni di alcun tipo e che le suddette aree sono adibite al transito di automezzi.....di conseguenza lo scarico delle acque meteoriche del sito è da considerarsi esente dall'obbligo di specifica autorizzazione allo scarico...."*

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- che non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP di Parma in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della modifica dell'AUA a favore dell'Impresa per l'esercizio dell'attività di produzione, lavorazione, riparazione di impianti e prodotti per il vuoto e l'ultra alto vuoto e criogenia, da realizzare in Comune di Parma, Strada Argini 97, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTO l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni Ambientali ed Energia di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 DDG 124/2023 e DDG 155/2025.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi dell'attuale Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR);

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 la **modifica** dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa Saes Rial Vacuum Srl P.IVA 02781830340 in persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto/stabilimento in Comune di Parma Strada Argini, 97, per l'attività di produzione, lavorazione, riparazione di impianti e prodotti per il vuoto e l'ultra alto vuoto e criogenia, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTOR E AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *“Allegato A5 Scarichi” con acclusa planimetria di riferimento*

3. DI DARE ATTO che la presente determina:

- deve confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Parma ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b DPR 59/2013);
- acquista efficacia costitutiva (L. 241/1990 articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP.
- integra per quanto non espressamente indicato dal presente atto la determinazione rilasciata da ARPAE n. DET-AMB-2022-2941 del 09/06/2022.

4. di dare atto, altresì, che , il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP della determinazione DET-AMB-2022-2941 del 09/06/2022 e che la domanda di rinnovo deve essere presentata all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del DPR 59/2013 e smi.

5. che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Parma ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Parma e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

10. DI INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.lgs 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAE territorialmente competente;
- Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni Ambientali
e Energia di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2026-4354
	Saes Rial Vacuum Srl Strada Argini, 97 Comune di Parma
	La ditta svolge attività di produzione, lavorazione, riparazione di impianti e prodotti per il vuoto e l'ultra alto vuoto e criogenia
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI Rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato	
PARTE DESCRITTIVA	<p>la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • i reflui terminali confluiscono al depuratore di PARMA EST; • l'insediamento interessato svolge attività di COSTRUZIONE SISTEMI PER IL VUOTO corrispondente all'attività Controlavaggio Filtri Impianto Osmosi/Scambio Ionico per un numero annuo di giorni lavorati pari a 250; • lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, derivanti dalla rigenerazione dell'addolcitore (scarico parziale S1) e dall'impianto ad osmosi inversa (scarico parziale S2), classificate come acque reflue INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE PER QUALITA'/QUANTITA'; • le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura non vengono sottoposte a trattamento;
PRESCRIZIONI (del Comune/Servizio Idrico Integrato)	<p>La ditta, entro 180 giorni dall'inizio dell'attività, di cui dovrà dare comunicazione ufficiale alla Scrivente (indirizzo pec: ireti@pec.ireti.it), dovrà produrre ed inviare agli enti competenti l'analisi aggiornata delle acque reflue prima di ogni trattamento, comprovante il rispetto dei limiti della Tab. 1 della DGR.E.R. n.1053 del 2003.</p> <p>1) Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Irete Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.</p> <p>2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione.</p> <p>3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.</p> <p>4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con</p>

	<p>acque prelevate esclusivamente allo scopo.</p> <p>5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.</p> <p>6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.</p> <p>7) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003.</p> <p>8) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, e tramite PEC ireti@pec.ireti.it a Impianti di Depurazione Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente. Le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente alla Ditta in oggetto.</p> <p>Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.</p> <p>Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.</p> <p>Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.</p> <p>Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.</p>
PLANIMETRIA	Planimetria generale impianti fognari

nota: competenza Comune che acquisisce il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.